



Iscritta al n. 126 del Registro degli Organismi di Mediazione a norma dell'art. 38 D.Lgs. 17 gennaio 2003 confermata con P.D.G del 19/10/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni

Iscritta al n. 126 dell'elenco degli Enti di formazione previsti dall'art.4 comma 3 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 e sue successive modifiche ed integrazioni

REGOLAMENTO DI PROCEDURA



Iscritta al n. 126 del Registro degli Organismi di Mediazione a norma dell'art. 38 D.Lgs. 17 gennaio 2003 confermata con P.D.G del 19/10/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni

Iscritta al n. 126 dell'elenco degli Enti di formazione previsti dall'art.4 comma 3 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 e sue successive modifiche ed integrazioni

REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE

Ai sensi del D.LGS. N. 28/2010 e ss.mm. e ii. e del D.M. N. 150/2023

Regolamento di Procedura dell'Organismo di Mediazione MedArb S.r.l. con sede in Nola (NA) alla Via Onorevole Francesco Napolitano n. 35/37 – I^a Traversa Privata Russo, accreditato con P.D.G. del 01/10/2010, P.D.G. del 06/07/2015 e P.D.G. del 08/05/2018, ed iscritto al n. 126 del Registro degli Organismi di Mediazione abilitati a gestire procedimenti di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

Il Regolamento si applica a tutti i procedimenti amministrati dall'Organismo in tutte le sue sedi, anche secondarie o operative.

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Principi ispiratori ed ambito di applicazione.

a) Il presente Regolamento di procedura (in seguito "Regolamento") si ispira ai principi comunitari in materia di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie, e, in attuazione del D.Lgs n. 28/2010 e ss.mm. e ii. nonché del D.M. n. 150/2023, disciplina la procedura di mediazione a fini conciliativi delle controversie in materia civile e commerciale che le parti intendano risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di legge, dell'invito o ordine di un giudice, di una clausola contrattuale ovvero di propria iniziativa.

b) La procedura di mediazione può riguardare anche le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, nonché le procedure di reclamo e di conciliazione previste dalle carte dei servizi.

c) Esso si conforma ai principi di informalità, rapidità e riservatezza e regola la procedura da seguire presso l'Organismo di Mediazione MedArb (in seguito anche solo "Organismo" o "MedArb") – sede principale e sedi secondarie su tutto il territorio nazionale - per le mediazioni relative a controversie nazionali da esso Organismo amministrate. Per le controversie internazionali potrà essere applicato altro regolamento.

Art. 2 - Durata del procedimento di mediazione

1. Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.

2. Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o dell'articolo 5-quater, comma 1, del D.Lgs n. 28/2010, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.

3. Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 2, o dall'articolo 5-quater, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010.

4. La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta."

Art. 3 - Della sospensione o cancellazione dal Registro degli Organismi di Mediazione

"In caso di sospensione o di cancellazione, l'Organismo ne dà immediata comunicazione ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso.

Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione l'organismo non può erogare i servizi previsti dalla vigente normativa.

La cancellazione non fa venire meno l'obbligo di conservazione previsto dall'articolo 8-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28/2010 e dall'articolo 16, comma 4, del d.m. n. 150/2023.



Iscritta al n. 126 del Registro degli Organismi di Mediazione a norma dell'art. 38 D.Lgs. 17 gennaio 2003 confermata con P.D.G del 19/10/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni
Iscritta al n. 126 dell'elenco degli Enti di formazione previsti dall'art.4 comma 3 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 e sue successive modifiche ed integrazioni

La procedura di mediazione può proseguire davanti ad altro Organismo del medesimo circondario, in conformità all'articolo 41 del d.m. n. 150/2023.

USO DELLE PROCEDURE TELEMATICHE

Art. 4 - La mediazione da svolgersi in modalità telematica

Al fine di rendere più spedita ed agevole la procedura di mediazione, e previo consenso del mediatore e dell'Organismo, possono essere utilizzati per lo svolgimento della mediazione gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie informatiche, purchè il tutto si svolga nel rispetto della riservatezza dei dati personali e della sicurezza delle comunicazioni.

- a) Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.e ii. e può essere trasmesso a mezzo pec o con altro servizio di recapito certificato qualificato.
- b) Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivi utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.
- c) Ciascuna parte può chiedere per iscritto al responsabile dell'Organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.
- d) E' sempre ammessa la mediazione online nei casi in cui una parte partecipi in videodeconferenza e l'altra partecipi fisicamente alla presenza del mediatore presso la sede dell'Organismo.
- e) L'utilizzo del servizio telematico può riguardare l'intero procedimento di mediazione o singole fasi. In ogni caso l'utilizzo del servizio telematico è accessibile previa comunicazione della Segreteria dell'OdM che fornirà anche le modalità di accesso alla camera virtuale di mediazione, dandone comunicazione a mezzo pec.
- f) MedArb S.r.l. si impegna a tutelare la riservatezza delle parti in mediazione, ed a tutelarle da accessi e attività di divulgazione non autorizzati.
- g) Le parti ed il mediatore si incontrano nel giorno e nell'ora comunicati, accedendo all'apposita area virtuale riservata, secondo le istruzioni indicate.
- h) Il mediatore può svolgere le eventuali sessioni riservate utilizzando le apposite funzioni presenti nell'applicazione oppure avviando un ulteriore collegamento solo con la parte con la quale dovrà effettuare la sessione separata.
- l) A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti e ai difensori per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.
- m) La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'Organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del D.Lgs n. 82 del 2005 e ss.mm.e ii..
- n) MedArb S.r.l., non potrà essere considerata responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie credenziali personali e l'accesso alle camere virtuali di mediazione.
- o) Non è consentita la presenza nella camera virtuale di mediazione di altri soggetti e/o parti oltre quelle coinvolte nel procedimento di mediazione, pena l'interruzione dell'incontro.

PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art. 5 - Dell'avvio della mediazione

- a) Chiunque voglia avviare una procedura di mediazione deve depositare istanza in forma scritta su apposita modulistica predisposta dall'Organismo di Mediazione MedArb (disponibile anche sul sito www.medarb.it) o su istanza autonoma.



Iscritta al n. 126 del Registro degli Organismi di Mediazione a norma dell'art. 38 D.Lgs. 17 gennaio 2003 confermata con P.D.G del 19/10/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni
Iscritta al n. 126 dell'elenco degli Enti di formazione previsti dall'art.4 comma 3 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 e sue successive modifiche ed integrazioni

La domanda di mediazione deve necessariamente contenere:

- a) l'indicazione dell'Organismo.
- b) Il nome di tutte le parti nonché la loro sede o residenza, i dati fiscali e il nominativo di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti - qualora vengano nominate - presso cui effettuare le dovute comunicazioni, l'indicazione se trattasi di domanda presentata da una sola parte o da più parti in forma congiunta.
- c) La copia del documento di riconoscimento dell'istante e nel caso di legale rapp.te di persone giuridiche, anche idonea documentazione attestante i propri poteri (certif. camerale o delibera di nomina, ecc.).
- d) L'oggetto della domanda unitamente ad una sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della pretesa.
- e) Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile.
- f) La sottoscrizione della parte.
- g) La procura rilasciata all'avvocato ove previsto o presente inserito in calce alla domanda ovvero allegata alla stessa.
- h) L'indicazione del giudice territorialmente competente per la eventuale successiva controversia e la sede presso la quale si intende avviare la mediazione.

La domanda di mediazione può, altresì, contenere:

- a) la scelta del mediatore, ove vi sia l'accordo di tutte le parti coinvolte nella mediazione, tra quelli inseriti nell'elenco disponibile presso la segreteria dell'Organismo o consultabile sul sito www.medarb.it.
- b) La documentazione ritenuta utile ai fini della conciliazione. Tutta la documentazione prodotta sarà a disposizione della parte/i aderente/i a seguito della formalizzazione dell'adesione al procedimento.
- c) Ogni altra notizia che la parte ritenga opportuna.
- d) La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
- e) L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma d) del presente articolo.
- f) Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma d), o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma d), il valore della lite è determinato dall'Organismo con atto comunicato alle parti.
- g) Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal responsabile dell'Organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.
- h) Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da d) a g) del presente articolo. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da d) a g), il responsabile dell'Organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.
- i) All'istanza dovrà essere allegata la ricevuta di versamento delle spese di avvio del procedimento e spese di mediazione per il primo incontro come da tabella allegata; nonché il rimborso delle spese vive - ove necessarie - per l'invio della comunicazione alle parti invitate.
- l) La richiesta di avvio del procedimento deve essere depositata presso una delle sedi dell'Organismo ovvero inviata a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo pec; unitamente all'istanza dovrà essere trasmessa anche la ricevuta attestante il previo versamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione per il primo incontro di mediazione; in mancanza, la



Iscritta al n. 126 del Registro degli Organismi di Mediazione a norma dell'art. 38 D.Lgs. 17 gennaio 2003 confermata con P.D.G del 19/10/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni
Iscritta al n. 126 dell'elenco degli Enti di formazione previsti dall'art.4 comma 3 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 e sue successive modifiche ed integrazioni

domanda di avvio si avrà come non presentata.

Una eventuale richiesta di avvio del procedimento non completa, errata o sprovvista della prova del pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione per il primo incontro, potrà essere eventualmente sanata previa richiesta scritta all'Organismo; è facoltà dell'Organismo decidere di consentire la sanatoria concedendo all'uopo un termine perentorio; in mancanza di sanatoria la domanda di avvio si avrà come non pervenuta.

m) Le spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione per il primo incontro, le integrazioni delle spese di mediazione per il primo incontro e gli eventuali aumenti per il buon esito degli incontri (al primo o oltre il primo), come da allegata tabella, oltre al rimborso delle spese vive per l'invio delle comunicazioni, potranno essere corrisposte mediante versamento diretto presso la Segreteria della sede principale dell'Organismo o a mezzo bonifico sul conto corrente bancario intestato a MedArb S.r.l., ovvero sul conto corrente postale intestato a MedArb S.r.l., con la seguente causale: *(parte istante /controparte)*, spese di avvio e e spese di mediazione per il primo incontro.

Art. 6 - Delle attività di avvio del procedimento di mediazione

a) Ricevuta la domanda di mediazione ed assunta a protocollo, l'Organismo attribuisce alla stessa un numero d'ordine progressivo che identifica il procedimento.

Il Responsabile dell'Organismo, tramite la segreteria dell'Organismo, provvede a designare il Mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione scritta delle parti.

La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede, la data e l'orario del primo incontro, nonché le modalità di svolgimento della procedura e ogni altra informazione utile, sono comunicate - unitamente all'invito a comunicare la propria adesione - alle parti a cura dell'Organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

La parte istante, in aggiunta all'Organismo, può eventualmente attivarsi, con ogni mezzo idoneo consentito dalla legge, per effettuare le comunicazioni alla/e controparte/i, fermo restando l'obbligo di comunicazione dell'Organismo.

Art. 7 - Dell'adesione alla domanda di mediazione

a) L'adesione alla domanda di mediazione dovrà essere effettuata per iscritto compilando il modulo all'uopo predisposto, scaricabile anche dal sito www.medarb.it oppure compilando una dichiarazione in forma autonoma. Essa dovrà contenere le generalità della parte che intende aderire e dovrà essere sottoscritta dalla parte che intenda aderire.

b) Alla dichiarazione di adesione la parte dovrà allegare fotocopia di un proprio documento di riconoscimento e nel caso di legale rapp.te di persona giuridica, anche idonea documentazione attestante i propri poteri (certif. camerale o delibera di nomina, ecc.).

c) Alla dichiarazione di adesione la parte potrà, inoltre, allegare la documentazione ritenuta utile ai fini della conciliazione. Tutta la documentazione prodotta sarà a disposizione della parte/i istante/i.

d) Alla dichiarazione di adesione dovrà essere allegata la ricevuta di versamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione per il primo incontro, come da tabella allegata; nonché il rimborso delle spese vive - ove necessarie- per l'eventuale invito a partecipare ad altre parti da invitare al procedimento.

e) La dichiarazione di adesione dovrà essere comunicata alla segreteria dell'Organismo della sede centrale oppure presso la sede dinanzi alla quale si è stati invitati a partecipare, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuta ricezione. Nel caso di dichiarazione di adesione inviata a mezzo raccomandata a.r., la stessa dovrà essere anticipata a mezzo posta elettronica ai recapiti indicati nella comunicazione unitamente alla dichiarazione di adesione dovrà essere trasmessa anche la ricevuta attestante il previo versamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione per il primo incontro; in mancanza, la dichiarazione di adesione si avrà come non presentata.



Iscritta al n. 126 del Registro degli Organismi di Mediazione a norma dell'art. 38 D.Lgs. 17 gennaio 2003 confermata con P.D.G del 19/10/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni

Iscritta al n. 126 dell'elenco degli Enti di formazione previsti dall'art.4 comma 3 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 e sue successive modifiche ed integrazioni

Una eventuale dichiarazione di adesione al procedimento non completa, errata o sprovvista della prova del pagamento delle spese di avvio e dell'indennità minima di mediazione potrà essere, eventualmente, sanata *p r e v i a* richiesta scritta all'Organismo; è facoltà dell'Organismo decidere di consentire la sanatoria concedendo all'uopo un termine perentorio; in mancanza di sanatoria la dichiarazione di adesione si avrà come non pervenuta.

Le spese di avvio e delle spese di mediazione per il primo incontro, le integrazioni dell'indennità minima di mediazione e gli eventuali aumenti per il buon esito degli incontri (al primo incontro o oltre il primo), come da allegata tabella, nonché l'eventuale rimborso delle spese vive per l'invito di altre parti a partecipare al procedimento, potranno essere corrisposte mediante versamento diretto presso la Segreteria della sede principale dell'Organismo o a mezzo bonifico sul conto corrente bancario intestato a Medarb srl, ovvero sul conto corrente postale intestato a Medarb srl , con la seguente causale: *(parte istante /controparte)*, spese di avvio e spese di mediazione per il primo incontro.

Art. 8 - Delle domande congiunte

- a) E' possibile la presentazione di domande congiunte o contestuali.
- b) Le domande congiunte dovranno contenere tutte le informazioni previste all'art. 5) del presente Regolamento per le domande autonome.
- c) Unitamente alla data del primo incontro il Responsabile dell'Organismo comunicherà ogni altro elemento necessario allo svolgimento del procedimento.

Art. 9 - Delle attività del procedimento di mediazione

- a) Il numero di protocollo di ricezione della domanda, il numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della domanda, il mediatore designato, la durata del procedimento ed il relativo esito, sono annotati sul Registro degli affari di mediazione predisposto dall'Organismo stesso.
- b) E' consentito alle parti, non oltre il termine di 3 (tre) giorni antecedenti la data fissata per il primo incontro, di comunicare all'Organismo l'eventuale scelta comune di un mediatore, se diverso da quello nominato, individuato tra quelli inseriti nell'elenco consultabile sul sito www.medarb.it. In tal caso, il responsabile dell'Organismo, ove possibile, provvederà alla sostituzione del mediatore, dandone comunicazione alle parti.
- c) Se la parte informata dell'avvio del procedimento comunica un rifiuto o, comunque, non fa pervenire alcuna comunicazione, o non partecipa all'incontro fissato, il procedimento di mediazione verrà chiuso e di tanto il mediatore formerà processo verbale.
- d) Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, un verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.
- e) La mediazione e le comunicazioni tra l'Organismo e tutte le parti potranno avvenire anche mediante le procedure telematiche, nelle modalità descritte dal presente regolamento e sul sito www.medarb.it.
- f) Il procedimento di mediazione si svolge senza formalità, per espresso dettato normativo.
- g) Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e 5-quater del decreto legislativo, il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione" (art. 22, comma 1, lett. q) del d.m. n. 150/2023).

LUOGO E MODALITA' DELLA MEDIAZIONE

Art.10 - Del luogo della mediazione



Iscritta al n. 126 del Registro degli Organismi di Mediazione a norma dell'art. 38 D.Lgs. 17 gennaio 2003 confermata con P.D.G del 19/10/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni

Iscritta al n. 126 dell'elenco degli Enti di formazione previsti dall'art.4 comma 3 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 e sue successive modifiche ed integrazioni

- a) La mediazione si svolge in una delle sedi di Medarb comunicate ed accreditate al Ministero della Giustizia. L'elenco delle sedi è disponibile sul sito www.medarb.it.
- b) Il luogo di svolgimento della mediazione è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'Organismo (art. 22, co. 1, lett. a) del d.m. 150/2023).
- c) L'Organismo può avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri Organismi di mediazione con i quali abbia a tal fine raggiunto un accordo, anche relativo a singoli affari di mediazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. t) del d.m. n. 150/2023.

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Art. 11 - Della riservatezza

- a) Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi. Tutte le informazioni in qualunque modo acquisite nel corso della mediazione sono riservate e non possono essere registrate o verbalizzate.
- b) Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
- c) Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
- d) Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio.

Le parti, il mediatore ed ogni altra persona presente agli incontri di mediazione a qualunque titolo inclusi gli avvocati, i consulenti, gli esperti, i tirocinanti ecc.- sia personalmente che da remoto per via telematica, sono tenuti e si impegnano a mantenere la massima riservatezza e a non divulgare a terzi estranei, i fatti e le informazioni apprese, le opinioni espresse, i suggerimenti o le offerte fatte dalla controparte o dal mediatore, le ammissioni fatte dalla controparte, nel corso della mediazione. Gli stessi non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione.

e) L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il procedimento.

f) Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate" (art. 22, co. 1, lett. m) del d.m. n. 150/2023).

Art. 12 - Del Mediatore

Presso la segreteria dell'Organismo è depositato l'elenco dei mediatori accreditati e suddivisi in:

1) mediatori; 2) mediatori esperti nella materia del consumo; 3) mediatori esperti nella materia internazionale.

L'elenco è gestito e aggiornato dal responsabile dell'Organismo secondo le disposizioni della normativa in vigore.

a) Il mediatore, tenuto conto della eventuale preferenza espressa dalle parti, è nominato dal responsabile dell'Organismo tra quelli inseriti nell'elenco consultabile sul sito www.medarb.it e ritenuto più idoneo in ragione dell'oggetto e delle parti della controversia, delle specifiche competenze professionali anche in ragione della tipologia di laurea posseduta, della disponibilità ed esperienza in mediazione, e delle eventuali conoscenze tecniche e linguistiche, in maniera da assicurare imparzialità, neutralità, indipendenza e idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico, tenuto conto della specifica competenza del mediatore e nel rispetto della rotazione (art. 22, comma 1, lett. e), del d.m. n. 150/2023).

Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori si potrà procedere, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, a identificare la necessaria competenza professionale che appare maggiormente idonea e, in tale ambito, il grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo).

Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione. Se la controversia presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà applicare il criterio della turnazione tra mediatori di pari grado di competenza.

b) A tal fine, il responsabile dell'Organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.).

c) E' data la possibilità alle parti di presentare istanza di designazione concorde del mediatore, individuato tra quelli inseriti nell'elenco consultabile sul sito www.medarb.it; a tale istanza verrà dato accoglimento solo ove possibile.

d) MedArb S.r.l. si riserva la facoltà di nominare mediatori di altri Organismi, con i quali abbia raggiunto un accordo di reciproca collaborazione, anche per singoli affari di mediazione.

e) Nelle controversie che richiedono specifiche competenze il responsabile dell'Organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

f) L'esame delle domande (con allegati i *curricula* e/o documentazione ritenuta valida ai fini della migliore valutazione) per entrare a far parte dell'elenco è di esclusiva competenza dell'Organismo, al quale le domande dovranno essere indirizzate. Non v'è obbligo alcuno da parte dell'Organismo di accettare tutte le domande di iscrizione che gli perverranno; pertanto l'Organismo si riserva la facoltà - a proprio insindacabile giudizio - di non iscrivere il mediatore che abbia fatto richiesta di iscrizione, anche senza giustificato motivo.

g) Ove ritenuto, l'Organismo formulerà la proposta di accettazione e l'inserimento nella categoria ritenuta idonea.

h) I mediatori inseriti nell'elenco dell'Organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione nonché un aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione accreditati.

i) L'Organismo provvederà autonomamente - senza previo avviso - alla cancellazione dall'elenco dei mediatori che non avranno certificato di aver mantenuto gli standards qualitativi richiesti dalla legge e dall'Organismo di mediazione, frequentando corsi di formazione e/o seminari di aggiornamento.

l) L'Organismo si riserva la facoltà di richiedere eventualmente anche requisiti ulteriori.

Art. 13 - Del Tirocinio assistito

- a) L'Organismo consentirà ai mediatori che ne faranno richiesta di effettuare un tirocinio assistito gratuito; essi saranno ammessi ad assistere alla procedura previo consenso espresso delle parti.
- b) Il mediatore interessato al detto tirocinio dovrà preventivamente informarsi presso la segreteria dell'Organismo sulle date di calendarizzazione dei procedimenti di mediazione e richiedere, nei modi e termini indicati dalla segreteria, di prendere parte come tirocinante al procedimento.
- c) Al mediatore tirocinante non potranno essere fornite informazioni né in relazione ai contenuti del procedimento né in ordine ai soggetti interessati.
- d) Il responsabile dell'Organismo, di volta in volta, stabilirà il numero di tirocinanti ammesso a ciascuna seduta del procedimento.
- e) Al tirocinante non è consentito alcun tipo di intervento durante lo svolgimento delle sedute e la sua presenza non dovrà in alcun modo arrecare pregiudizio all'attività del mediatore designato o imbarazzo o disagio o fastidio alle parti del procedimento, o ai loro consulenti, che ne potranno chiedere, in qualunque momento, l'allontanamento anche temporaneo.
- f) Il tirocinante è tenuto a garantire la massima riservatezza sia all'interno sia all'esterno dell'Organismo di mediazione in ordine a quanto verrà a conoscere in occasione delle sedute del procedimento.
- g) Il mediatore designato, ove ritenuto, potrà allontanare in qualunque momento il tirocinante dalla seduta informandone il Responsabile dell'Organismo.
- h) Della partecipazione del tirocinante alla seduta, la segreteria dell'Organismo, rilascerà idonea attestazione, in quanto l'attestazione dell'avvenuto tirocinio è necessaria al tirocinante al fine di certificare il completamento del percorso formativo di cui all'art. 23 del d.m. n. 150/2023.

INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

Art. 14 - Degli obblighi del Mediatore

- a) Il mediatore designato non può rifiutarsi di svolgere la mediazione, salvo giustificato motivo.
- b) Il mediatore designato deve far pervenire immediatamente e per iscritto, alla segreteria della sede dell'Organismo MedArb che lo ha nominato, e prima dell'inizio dell'incontro di mediazione:
- c) Dichiarazione di accettazione dell'incarico.
- d) Dichiarazione che nello svolgimento dello stesso si atterrà ai doveri di correttezza e buona fede.
- e) Dichiarazione in cui attesti la sua assoluta indipendenza ed imparzialità rispetto alle parti nonché la sua neutralità, oltre all'assenza di qualsiasi interesse, attuale o passato, rispetto alla controversia assegnatagli.
- f) Comunicazione dell'esistenza di eventuali cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico. Ove l'esistenza dovesse sorgere nel corso del rapporto, la comunicazione deve essere fatta tempestivamente al responsabile dell'Organismo.
- g) Al mediatore è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio.
- h) E' fatto, altresì, divieto al mediatore di percepire compensi direttamente dalle parti, nonché di conferire con le parti al di fuori del procedimento di mediazione.
- i) Il mediatore designato deve eseguire personalmente la propria prestazione ed è responsabile del mancato rispetto degli obblighi che gravano su di esso. L'Organismo si potrà rivalere nei confronti del mediatore inadempiente per conseguenze pregiudizievoli che ad esso Organismo dovessero derivare a qualunque titolo.
- l) Il mediatore è tenuto a garantire la massima riservatezza sia all'interno sia all'esterno dell'Organismo di mediazione.
- m) Il mediatore è tenuto a corrispondere immediatamente ad ogni richiesta del responsabile dell'Organismo.
- n) Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative.

Il mediatore deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge. La perdita dei requisiti comporta *ipso iure* la cancellazione del mediatore dall'elenco dell'Organismo, con successiva comunicazione al Ministero della Giustizia da parte del responsabile dell'Organismo.

o) Il Mediatore è tenuto a mantenere gli standards qualitativi richiesti dalla legge e dall'Organismo di mediazione frequentando corsi di formazione nonché corsi e/o seminari di aggiornamento secondo i criteri fissati dalla normativa in vigore.

p) La violazione anche solo di uno degli obblighi previsti dal presente articolo determinerà la revoca del conferimento dell'incarico e la perdita del diritto al compenso per l'attività svolta, nonché ove ritenuto dal responsabile dell'Organismo la cancellazione dall'elenco dei mediatori tenuto dall'Organismo.

q) Incompatibilità del Mediatore (art. 22, co. 1, lett. h) del d.m. n. 150/2023).

- rispetto dell'art. 62 del Codice Deontologico Forense e successive modifiche.

In particolare:

-) non può essere mediatore chi, negli ultimi due anni, abbia avuto rapporti professionali con una delle parti, ai sensi dell'art. 815, c. 1, n. 2-6, c.p.c.;

-) il mediatore non può essere parte o rappresentare una parte, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo, in procedure di mediazione che si svolgano davanti all'Organismo del quale è socio o del quale è legale rappresentante o responsabile; - chi abbia svolto la funzione di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento.

-) La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo commessa da un mediatore che è pubblico dipendente o professionista iscritto a un albo o collegio professionale, può costituire illecito disciplinare sanzionabile ai sensi dei rispettivi codici deontologici se da questi previsto. Il Responsabile del Registro informerà gli organi competenti ai sensi dell'art. 21 del D.M. n. 150/2023.

r) Imparzialità ed indipendenza dei Mediatori (art. 22, co. 1, lett. i) e l) del d.m. n. 150/2023)

I mediatori designati devono:

-) eseguire personalmente la prestazione;

-) mantenere una condotta imparziale e indipendente nei confronti delle parti per tutta la durata del procedimento;

-) sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, come previsto dall'art. 14, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 28/2010.

Art. 15 - Della sostituzione del Mediatore

a) L'Organismo può sostituire il mediatore designato con altro mediatore a seguito di comunicazione di sopravvenuta incompatibilità da parte del mediatore ovvero comunicazione di sopravvenuta impossibilità a prestare la propria opera per giustificati motivi, e in ogni altro caso di oggettivo impedimento. Il mediatore potrà in ogni caso essere sostituito ogniqualevolta sia ritenuto opportuno dal responsabile dell'Organismo, secondo i criteri predeterminati dall'organismo (art. 22, co. 1, lett. p) del d.m. n. 150/2023).

b) Il Responsabile dell'Organismo può, inoltre, sostituire il Mediatore su istanza motivata di taluna delle parti in mediazione nonché in ogni altra circostanza in cui lo ritenga necessario ai fini del corretto svolgimento della mediazione. Se la richiesta di sostituzione riguarda il Responsabile dell'Organismo in funzione di Mediatore, a decidere sull'istanza sarà uno dei soci oppure il mediatore più anziano (art. 22, co. 1, lett. o) del d.m. n. 150/2023).

c) Per il mediatore nominato quale sostituto valgono le medesime norme vigenti per il mediatore originariamente designato.

SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

Art. 16 - Dello svolgimento della mediazione e dei poteri del Mediatore

a) Il mediatore conduce l'incontro nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite, senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e separatamente; delle varie

sessioni non viene eseguita alcuna forma di registrazione.

b) Il mediatore non ha potere di imporre alle parti alcuna soluzione, ma aiuta le parti a trovare un accordo soddisfacente per tutte.

c) Ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. n) del d.m. n. 150/2023, l'Organismo da una disponibilità temporale per lo svolgimento del primo incontro non inferiore a 2 ore. Il primo incontro può essere eventualmente esteso nell'ambito della medesima giornata, al fine di permettere, ove possibile, la conciliazione al primo incontro (cfr, relazione illustrativa al d.m. n. 150/2023) (a puro titolo esemplificativo: particolare complessità delle questioni controverse, rilevante numero delle parti, concreta possibilità del buon esito della procedura di mediazione). Non rilevano, invece, le esigenze organizzative dell'Organismo.

L'art. 22, lettera n) del d.m. n. 150/2023, prevede, in conformità alla valorizzazione del primo incontro ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 28/2010, per il quale le parti corrispondono l'apposita indennità calcolata in conformità all'articolo 28 del d.m. n. 150/2023, che ciascun Organismo indichi nel regolamento di procedura la disponibilità minima per lo svolgimento del primo incontro, fermo restando l'obbligo di garantire almeno due ore di disponibilità. Tale impegno è coerente con quanto prevede il citato articolo 8, del decreto legislativo secondo cui: "Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse." Si prevede inoltre che l'Organismo predetermini, e renda note già nel regolamento di procedura, le condizioni in presenza delle quali il primo incontro si può protrarre, oltre le due ore, nell'arco della medesima giornata. Si tratta di un aspetto organizzativo di significativo impatto pratico considerata la rilevanza, sotto molteplici aspetti e principalmente quelli di carattere fiscale, attribuita all'ipotesi di conciliazione al primo incontro, e che impone di individuare criteri oggettivi che evitino improprie pressioni al fine di estenderne la durata oltre la medesima giornata. (relazione illustrativa al d.m. n. 150/2023).

d) Alle parti è consentito produrre documenti e formulare osservazioni sulla controversia in ogni momento.

e) Il mediatore può aggiornare l'incontro di mediazione per consentire alle parti di analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni, predisporre documenti di cui si renda necessaria l'acquisizione o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la conciliazione.

f) Alcune fasi della mediazione possono svolgersi (previo consenso di tutte le parti) in videoconferenza da remoto, su indicazione del mediatore.

g) Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Ciascuna parte può chiedere- mediante istanza contenente l'indicazione della motivazione per la quale si fa richiesta l'accesso agli atti sia mediante esame visivo dei documenti sia mediante il rilascio di copia dei documenti, anche su supporto informatico. In questo caso, il rilascio di copia può essere subordinato al pagamento di un costo di riproduzione/scansione. (art. 22, co. 1, lett. v) del d.m. n. 150/2023). Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione del procedimento.

h) Il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento.

i) Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui al d.m. n. 150/2023.

l) Il mediatore, quando l'accordo non è raggiunto, può formulare una proposta di conciliazione dandone atto nel verbale; la proposta andrà allegata al verbale di mediazione.

m) La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine eventualmente indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta.

In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni

rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

n) Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta: 1) se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione; 2) nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente; 3) in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti; 4) in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.

Art. 17 - Della scelta e nomina di esperti e consulenti

a) In casi particolari e nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche l'Organismo può avvalersi di esperti e consulenti tecnici, tra quelli iscritti nell'elenco dell'Organismo o nell'albo dei consulenti presso il distretto di Corte di Appello del luogo ove si svolge la mediazione, a condizione che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenere gli eventuali oneri economici in eguale misura. Ogni diversa distribuzione del costo dell'opera del consulente che le parti riterranno di comune accordo di stabilire, deve risultare da atto scritto e deve essere versato agli atti della mediazione.

b) Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga al dovere di riservatezza. In caso di disaccordo anche di una sola delle parti in mediazione, l'elaborato resterà coperto dal dovere di riservatezza.

c) Il compenso degli esperti e dei consulenti tecnici non rientra negli importi previsti in tabella e sarà calcolato dal mediatore secondo le tariffe professionali stabilite con d.m. 30 maggio 2002 per i periti e i CTU nominati dal tribunale (art. 22, co. 1, lett. t) del d.m. n. 150/2023). In caso di omissione da parte del mediatore, il compenso sarà calcolato dal responsabile dell'Organismo.

PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

Art. 18 - Della partecipazione delle parti e della rappresentanza.

a) Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione, con l'assistenza obbligatoria di un avvocato munito di idonea procura nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e 5-quater del d.lgs. n. 28/2010.

In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.

b) I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. I rappresentanti legali di persone giuridiche devono depositare, prima dell'inizio del primo incontro di mediazione, idonea documentazione attestante i propri poteri (certif. Camerali; delibere di nomina; ecc.).

c) Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE

Art. 19 - Del primo incontro

a) Al primo incontro di mediazione il Mediatore espone alle parti, assistite dall'avvocato ove previsto o presente, la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione; ne illustra i vantaggi e i benefici fiscali previsti dalla legge.

b) Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse.

c) Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

Art. 20 - Della conclusione della mediazione

a) Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.

b) Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale.

c) L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore.

d) La mediazione si considera conclusa: 1) quando, durante il primo incontro, su invito del mediatore, le parti e i loro avvocati si siano espresse negativamente sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione; 2) quando le parti hanno conciliato la controversia; 3) quando la parte informata dell'avvio del procedimento non ha aderito o ha comunicato un rifiuto; 4) quando sia impossibile raggiungere una conciliazione; 5) quando nessuna delle parti si presenti anche ad un eventuale incontro successivo al primo; 6) quando siano decorsi 6 mesi dal deposito dell'istanza di mediazione o dall'invito del giudice e salvo diversa espressa volontà delle parti con il mediatore e d'intesa con il responsabile dell'Organismo.

Art. 21 - Del verbale di mediazione

a) Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti. Il verbale deve essere redatto anche nelle ipotesi di aggiornamento a nuova seduta.

Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'Organismo. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

b) Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti del procedimento più un originale da depositare presso l'Organismo di mediazione.

c) Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato presso la segreteria dell'Organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono previo versamento dei relativi diritti. È fatto obbligo all'Organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

d) Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

e) Eventuale adozione di metodi di valutazione della qualità e dell'efficacia delle procedure offerte dall'Organismo e la loro illustrazione (art. 22, comma 1, lett. aa) del d.m. n. 150/2023).

Art. 22 - Delle indennità

- a) Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'Organismo, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro, oltre alle spese vive documentabili e/o documentate.
- b) Quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori.
- c) Il regolamento dell'Organismo di mediazione indica le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.
- d) Sono regolamentati dal Ministero della Giustizia e recepiti ex lege dal presente Regolamento: 1) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettante all'Organismo nonché il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti; 2) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli Organismi costituiti da enti privati; 3) gli importi a titolo di indennità per le spese di avvio e per le spese di mediazione per il primo incontro; 4) le maggiorazioni massime dell'indennità dovute, non superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione; 5) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero è demandata dal giudice; 6) i criteri per la determinazione del valore dell'accordo di conciliazione.
- e) In virtù di quanto espressamente previsto dal punto d) e salvo diverso accordo, le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D.M. n. 150/2023 e dalla tabella liberamente redatta dall'Organismo; i costi della mediazione da corrispondere all'Organismo di mediazione comprendono le spese di avvio del procedimento e le indennità e le integrazioni delle indennità, nonché l'aumento del 10% per il buon esito del primo incontro e l'aumento del 25% del buon esito oltre il primo incontro, oltre le spese vive come documentate.
- f) In ogni caso le spese dovute per l'avvio del procedimento e per le indennità sono quelle in vigore al momento di avvio della mediazione.
- g) Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero dell'articolo 5-quater, comma 2, all'Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
- h) Ai sensi dell'art. 34, comma 3, del d.m. n. 150/2023, le ulteriori spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
- i) Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un'unica parte.
- l) Tutti gli importi possono essere oggetto di modifica previo accordo delle parti e MedArb. Tutti gli importi sono al netto di IVA.
- m) I pagamenti di cui al presente articolo vengono effettuati mediante versamenti diretti, anche a mezzo bancomat o carta di credito, presso la segreteria della sede dell'Organismo o bonifici sul conto corrente bancario intestato all'Organismo o eventualmente sul conto corrente postale intestato all'Organismo.
- n) Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero dell'articolo 5-quater, comma 2, all'Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
- o) Per le mediazioni facoltative, ai fini ed effetti dell'aumento previsto dalla lettera a) del comma 5 del presente articolo, l'Organismo applicherà i seguenti criteri oggettivi: a) per "*particolare importanza*", si intende l'affare di valore superiore a € 150.000,00 o il procedimento al quale partecipino più di 3 (tre) soggetti; b) per "*particolare complessità*" o per "*particolare difficoltà*", si intende il procedimento che si svolga in più di 2 (due) sedute o incontri di durata superiore alle 3 (tre) ore. I predetti criteri sono concorrenti e la presenza anche di uno solo di essi potrà dar luogo all'aumento di cui alla citata lett. a) del comma 5 del presente articolo determinato dal responsabile dell'Organismo, a suo insindacabile giudizio. Nel caso di modificazione, da parte dell'autorità amministrativa, della misura dell'indennità di cui al presente articolo, la/e richiamata/e tabella/e allegata/e al presente regolamento si intenderanno automaticamente sostituite o modificate dalle

nuove disposizioni, e saranno applicate soltanto alle procedure iniziate dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione.

Art. 23 - Del Gratuito Patrocinio

a) Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 2, del citato decreto, all'Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del testo unico per le disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tal fine la parte è tenuta a depositare presso l'Organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato. L'Organismo potrà, in ogni caso, richiedere accertamenti a mezzo dei competenti Organi.

b) È assicurato, alle condizioni stabilite nel presente capo, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui al "d.lgs. n. 28/2010" se è raggiunto l'accordo di conciliazione.

c) L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

d) L'art. 15-ter del d.m. n. 150/2023 elenca le condizioni reddituali per l'ammissione nonché le modalità per la presentazione della relativa domanda nonché i criteri di valutazione dei redditi prodotti all'estero dal cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea o dall'apolide.

RESPONSABILITA' DELLE PARTI

Art. 24 - Della responsabilità delle parti

a) E' di competenza esclusiva delle parti:

- l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, MedArb non può essere ritenuta responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza "e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'Organismo.";
- le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- l'individuazione e indicazione del giudice territorialmente competente per la controversia;
- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- la determinazione del valore della controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

NORME FINALI

Art. 25 - Norme finali.

a) Tutti i dati raccolti dall'Organismo sono trattati nel rispetto delle disposizioni del GDPR (Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione e al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) e su e successive modificazioni e integrazioni.

b) Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono disciplinati dalla vigente normativa fiscale; allo stato tale normativa è quella prevista nell'art. 17 D. Lgs. n. 28/2010.

c) La mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge italiana.

TABELLE DELLE INDENNITA' DI MEDIAZIONE

1. SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE

Ciascuna parte è tenuta a corrispondere un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro, oltre alle spese vive. Tali importi sono dovuti da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione. Le spese di avvio sono dovute da ciascuna Parte Istante e da ciascuna Parte Convocata; le spese di mediazione sono corrisposte per centri di interesse. La domanda di mediazione potrà essere protocollata solo a seguito del pagamento delle spese dovute dalla Parte Istante. L'adesione si intende perfezionata solo a seguito del pagamento delle spese dovute dalla Parte Convocata.

Spese di avvio

Tabella A.1 Spese di avvio		
Valore della lite	Spese di avvio	Spese di avvio ridotte ¹
Fino a € 1.000	€ 40	€ 32
Da € 1.001 a € 50.000	€ 75	€ 60
Superiore a € 50.000 e indeterminato	€ 110	€ 88

Tutti gli importi sono soggetti all'applicazione dell'IVA secondo le norme di legge

Spese di mediazione per il primo incontro

Tabella A.2 Spese di mediazione per il primo incontro		
Valore della lite	Spese di mediazione	Spese di mediazione ridotte ¹
Fino a € 1.000 e indet. basso	€ 60	€ 48
Da € 1.001 a € 50.000 e indet. medio	€ 120	€ 96
Superiore a € 50.000 e indet. alto	€ 170	€ 136

Tutti gli importi sono soggetti all'applicazione dell'IVA secondo le norme di legge

SPESE VIVE

Le spese vive sono dovute per il servizio di convocazione tramite servizio postale, per la sottoscrizione digitale dei verbali e per il rilascio delle copie dei documenti.

CONCILIAZIONE AL PRIMO INCONTRO, MANCATA CONCILIAZIONE E RINUNCIA

Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi non è dovuto alcun altro importo oltre a quanto già corrisposto per il primo incontro. In caso di conciliazione al primo incontro di mediazione, le Parti sono tenute a corrispondere le ulteriori spese di mediazione di cui alla Tabella B, oltre all'aumento del 10%.

La rinuncia di una o entrambe le Parti alla procedura di mediazione, anche prima dello svolgimento del primo incontro, non dà luogo al rimborso delle indennità versate. In caso di mancato pagamento delle spese di avvio e di primo incontro, la domanda si intende rinunciata senza diritto di rimborso di quanto già versato.

2. SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI SUCCESSIVI E ACCORDO AL PRIMO INCONTRO

Per lo svolgimento degli incontri successivi al primo, il Mediatore e le Parti concorderanno durante il primo incontro le ulteriori spese di mediazione dovute tra i minimi e i massimi della Tabella B sulla base del valore della lite, dell'esperienza del mediatore, della complessità della controversia e del numero delle parti e del prevedibile numero degli incontri.

Spese di mediazione

Tabella B Spese di mediazione base			
		Minimi	Massimi
1	Fino a € 1.000	€ 150,00	€ 180,00
2	da € 1.001 a € 5.000	€ 180,00	€ 290,00
3	da € 5.001 a € 10.000 e ind. basso	€ 290,00	€ 440,00
4	da € 10.001 a € 25.000	€ 440,00	€ 720,00
5	da € 25.001 a € 50.000	€ 720,00	€ 1.000,00
6	da € 50.001 a € 150.000 e ind. medio	€ 1.000,00	€ 1.300,00
7	da € 150.001 a € 250.000	€ 1.300,00	€ 2.000,00
8	da € 250.001 a € 500.000	€ 2.000,00	€ 2.700,00
9	da € 500.001 a € 1.500.000	€ 2.700,00	€ 3.900,00
10	da € 1.500.001 a € 2.500.000	€ 3.900,00	€ 5.100,00
11	da € 2.500.001 a € 5.000.000 e ind. alto	€ 5.100,00	€ 6.300,00
12	oltre € 5.000.001	0,15% sul valore della lite	0,2% sul valore della lite

Tutti gli importi sono soggetti all'applicazione dell'IVA secondo le norme di legge.

Tutti gli importi sono dovuti per ciascuna parte o centro d'interesse.

Tutti gli importi sono ridotti di un quinto quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, co. 1, del D.Lgs. n. 28/10 e quando è demandata dal giudice ai sensi dell'art. 5, co. 4 e 5, del D.Lgs. n. 28/10.

A tutti gli importi devono essere dedotte le spese di mediazione già corrisposte per lo svolgimento del primo incontro.

SPESE DI MEDIAZIONE PER CIASCUN INCONTRO

Per le mediazioni con il valore della lite superiore a € 50.000 e indeterminabile, le Parti e il Mediatore possono concordare di corrispondere un ammontare minimo di € 200,00 + IVA per parte per lo svolgimento di ciascun incontro successivo al primo della durata fino a due ore, a titolo di anticipo delle spese di mediazione concordate tra minimi e massimi di cui alla Tabella B. In caso di accordo le Parti dovranno corrispondere il residuo delle spese di mediazione dovute, oltre agli aumenti per l'accordo stesso. In caso di mancato accordo, le Parti nulla dovranno oltre alle spese di mediazione già versate per lo svolgimento degli incontri. A seguito del consenso allo svolgimento degli incontri di mediazione successivi al primo, le Parti si obbligano a corrispondere le indennità di mediazione della Tabella B anche in caso di rinuncia ovvero abbandono della procedura. Le Parti sono solidalmente obbligate a corrispondere a MedArb S.r.l. le ulteriori spese di mediazione dovute.

3. MAGGIORAZIONI IN CASO DI ACCORDO

In caso di accordo, le spese di mediazione riportate nella Tabella B sono soggette ai seguenti aumenti da corrispondere alla conclusione della procedura per la consegna del verbale finale di mediazione:

10% in caso di conciliazione al primo incontro sugli importi dovuti;

25% in caso di conciliazione in incontri successivi al primo sugli importi calcolati in base alla tabella;

20% in presenza di almeno uno dei seguenti criteri: esperienza del mediatore designato su concorde indicazione delle Parti, complessità delle questioni oggetto della procedura, impegno richiesto al mediatore valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri svolti.

4. DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA LITE

Ai sensi dell'art. 29 del D.M. n. 150/23, il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione in conformità ai criteri di cui agli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni sul valore della lite, ovvero le parti non concordano sul suo valore, ovvero sono stati applicati in modo errato i suddetti criteri, il valore della lite è determinato da MedArb S.r.l. con atto comunicato alle parti

Il valore della lite può essere nuovamente determinato dall'Organismo su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento, l'Organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

5. ESEMPI PRATICI

Valore della lite di € 10.000,00 in materia condominiale. In questo esempio, le spese di mediazione sono calcolate sull'importo minimo dello scaglione di valore da € 10.001,00 a € 25.000,00 della Tabella B ridotte di un quinto, oltre IVA dovuta secondo le norme di legge.

Esito della mediazione	Spese di avvio	Spese di mediazione per il primo incontro	Spese ulteriori di mediazione	Magg. per conciliazione	Totale
Mancata partecipazione del convenuto o mancato accordo al primo incontro	€ 60	€ 96	€ 0	€ 0	€ 156
Accordo al primo incontro	€ 60	€ 96	€ 256	€ 25,60	€ 437,60
Mancato accordo in incontri successivi	€ 60	€ 96	€ 256	€ 0	€ 412
Accordo in incontri successivi	€ 60	€ 96	€ 256	€ 64	€ 476

Valore della lite di € 60.000,00 in materia di risarcimento danni. In questo esempio, le spese di mediazione sono calcolate sull'importo minimo dello scaglione di valore da € 50.001,00 a € 150.000,00 della Tabella B, oltre IVA dovuta secondo le norme di legge.

Esito della mediazione	Spese di avvio	Spese di mediazione per il primo incontro	Spese ulteriori di mediazione	Magg. per conciliazione	Totale
Mancata partecipazione del convenuto o mancato accordo al primo incontro	€ 110	€ 170	€ 0	€ 0	€ 280
Accordo al primo incontro	€ 110	€ 170	€ 830	€ 83	€ 1.380
Mancato accordo in incontri successivi	€ 110	€ 170	€ 830	€ 0	€ 1.280
Accordo in incontri successivi	€ 110	€ 170	€ 830	€ 207,5	€ 1.317,5

Valore della lite di € 2.500.000,00 in materia di successione. In questo esempio, le spese di mediazione sono calcolate sull'importo massimo dello scaglione di valore da € 1.500.001,00 a € 2.500.000,00 della Tabella B ridotte di un quinto, oltre IVA dovuta secondo le norme di legge.

Esito della mediazione	Spese di avvio	Spese di mediazione per il primo incontro	Spese ulteriori di mediazione	Magg. per conciliazione	Totale
Mancata partecipazione del convenuto o mancato accordo al primo incontro	€ 88	€ 136	€ 0	€ 0	€ 224
Accordo al primo incontro	€ 88	€ 136	€ 3.944	€ 394	€ 4.562
Mancato accordo in incontri successivi	€ 88	€ 136	€ 3.944	€ 0	€ 4.168
Accordo in incontri successivi	€ 88	€ 136	€ 3.944	€ 986	€ 5.154

FATTURAZIONE MODALITA' DI PAGAMENTO

A norma di legge, le fatture saranno intestate esclusivamente alle parti in mediazione fruitori del servizio. Le modalità di pagamento sono disponibili sul sito www.medarb.it